



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 maggio 2012 (29.05)
(OR. en)**

9806/12

ATO 75

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

alle: delegazioni

n. prop. Comm.: 6104/12 ATO 11

Oggetto: Progetto di decisione del Consiglio che approva la conclusione da parte della Commissione di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il governo del Sud Africa sugli usi pacifici dell'energia nucleare
- Adozione

1. Il 3 febbraio 2012 la Commissione ha trasmesso la proposta in oggetto al Consiglio, sulla base dell'articolo 101 del trattato Euratom.
2. Dopo aver a più riprese esaminato la proposta, il Gruppo "Questioni atomiche" ha raggiunto un accordo sul testo della decisione che figura nel doc. 9729/12.
3. Il Coreper potrebbe pertanto invitare il Consiglio:
 - ad adottare tra i punti "A" il testo che figura nel documento,
 - a iscrivere a verbale la dichiarazione comune che figura nell'allegato.

PROGETTO DI DICHIARAZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLE INFORMAZIONI PRELIMINARI RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE A NORMA DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO CHE IMPARTISCE DIRETTIVE ALLA COMMISSIONE PER LA NEGOZIAZIONE DI UN ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DEL SUD AFRICA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA SUGLI USI PACIFICI DELL'ENERGIA NUCLEARE

1. Le disposizioni amministrative di cui all'articolo IX dell'accordo di cooperazione tra il governo del Sud Africa e la Comunità europea dell'energia atomica sugli usi pacifici dell'energia nucleare sono stabilite per garantire un'effettiva attuazione delle disposizioni dell'accordo.
2. Le disposizioni amministrative possono tra l'altro riguardare temi quali i requisiti d'informazione reciproca e di registrazione, i canali di comunicazione, i dettagli sui ritrasferimenti di materiali verso altri Stati, i punti di contatto, la protezione dei dati e la prevenzione della divulgazione non autorizzata di informazioni.
3. È piena responsabilità della Commissione europea, nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione delle disposizioni dell'accordo, preparare e negoziare tali accordi amministrativi con le autorità competenti del governo del Sud Africa. Ciò dovrebbe compiersi nel pieno rispetto del quadro normativo comunitario esistente al fine di prevenire qualsiasi ulteriore vincolo giuridico per gli Stati membri e gli operatori.
4. I servizi della Commissione europea responsabili dell'elaborazione delle disposizioni amministrative necessarie terranno periodicamente informato il gruppo pertinente del Consiglio sugli sviluppi della definizione di tali disposizioni di attuazione, sui progressi delle discussioni con le autorità competenti del governo del Sud Africa e su qualsiasi modifica introdotta in virtù dell'articolo IX, paragrafo 3 dell'accordo.